



CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO POST-LAUREAM PROFESSIONALIZZANTE IN PSICOLOGIA

Tra

L'Università del Salento, CF n. 80008870752, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Fabio Pollice, nato a Napoli il 23/11/1966, per la sua carica domiciliato in Piazza Tancredi n. 7 - 73100 Lecce

E

L'Ordine degli Psicologi della Puglia, CF n. 93091790720, rappresentato dal Presidente, dott. Vincenzo Gesualdo nato a Bitonto (BA), il 27/07/1956, per le sue funzioni domiciliato presso la sede dell'Ordine, Via Fratelli Sorrentino n. 6 - 70110 Bari

VISTA la Legge 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo";

VISTO il D.M. 239/1992 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo";

VISTO il D.M. 240/1992 "Regolamento recante norma sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";

VISTO il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";

VISTO il D.P.R. 328/2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA la Legge 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;

VISTO il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Preso atto

- Della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13/11/2008 relativa al principio di continuità di cui all'art. 9 del DM 239/92;
- Della nota MIUR prot. n. 3139 del 07/10/2010 relativa alla deroga all'art. 1 comma 9 del DM 239/92;
- Dei principi espressi nelle "Linee guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex Dm 270/2004", elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- Del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e i training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Definizione di tirocinio

1. Possono essere ammessi all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A o alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico post-lauream (ex L.56/1989).
2. Il tirocinio professionale di cui al comma precedente si caratterizza come attività di pratica supervisionata da parte di psicologi abilitati e si svolge all'interno di una specifica area professionale della psicologia allo scopo di preparare alla pratica autonoma. Le attività oggetto di osservazione e sperimentazione supervisionata devono riguardare, in particolare, l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in ambito psicologico.
3. Non sono equiparabili al tirocinio professionale lo stage, le esperienze pratiche guidate e le attività pratiche incluse nei corsi d'insegnamento.
4. Il tirocinio non costituisce rapporto di impiego e i tirocinanti non possono essere in alcun modo utilizzati per attività che si configurino come sostitutive di personale (anche temporaneo) o come risorsa aggiuntiva.
5. Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati seguendo le indicazioni del supervisore, in coerenza con le disposizioni e i regolamenti della sede, nel rispetto del codice deontologico degli psicologi italiani.

Art.2. Tirocinio per la Sezione A.

1. Possono essere ammessi al tirocinio annuale per la sezione A soltanto i dottori magistrali in Metodologia dell'Intervento Psicologico dell'Università del Salento.
2. Il tirocinio ha la durata di dodici mesi e deve essere svolto in modo continuato e ininterrotto.
3. Il tirocinio si articola in due semestri, che possono essere svolti presso uno stesso ente o due enti differenti. In ogni caso, ciascun semestre deve essere svolto presso un'unica sede riconosciuta, sotto la supervisione di uno psicologo iscritto alla sezione A dell'Albo da almeno tre anni.
4. I due semestri hanno inizio di norma il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno.
5. I due semestri del tirocinio devono essere svolti in due aree di attività differenti. Ciascun semestre deve riguardare gli aspetti applicativi di una delle seguenti aree: psicologia generale, psicologia clinica, psicologia sociale, psicologia dello sviluppo.
6. Il programma di tirocinio, corrispondente a 1000 ore complessive di attività supervisionata, deve riferirsi alle attività oggetto delle professioni di psicologo, definite dalla L.56/1989, dal DPR 328/2001 e dalla L. 170/2003, art. 3, comma 1-quinquies.

Art. 3 Tirocinio per la Sezione B

1. Possono essere ammessi al tirocinio semestrale per la sezione B soltanto i laureati in Scienze e tecniche psicologiche dell'Università del Salento.

2. Il tirocinio ha la durata di sei mesi continuativi e si svolge presso un'unica sede riconosciuta.
3. I semestri del tirocinio semestrale hanno inizio di norma il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno.
4. Il programma di tirocinio, corrispondente a 500 ore complessive di attività supervisionata, deve riferirsi alle attività professionali di uno dei due settori in cui si articola la sezione B dell'Albo degli psicologi, individuati dalla L.170/2003, art. 3, comma 1-quinquies: settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro; settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

Art. 4. Caratteristiche generali dei tirocini

1. Il carico orario di ciascun semestre di tirocinio viene quantificato in 500 ore. A tal valore fa riferimento il programma individuale di tirocinio (art. 6 del presente regolamento).
2. L'ammissione al tirocinio viene deliberata dal Consiglio Didattico dei Corsi delle classi di area psicologica della Facoltà, fermo restando che il tirocinio deve di norma iniziare il 15 marzo o il 15 settembre.
3. A tutela del tirocinante, l'impegno settimanale del tirocinio deve essere non inferiore alle 20 ore e non superiore alle 30, possibilmente articolate in 5 giorni settimanali. Qualora tale carico non venga rispettato, la Commissione paritetica di cui al successivo articolo può sospendere o revocare il riconoscimento alla sede di tirocinio.
4. La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria. La frequenza del tirocinio deve essere registrata sul libretto di tirocinio.
5. L'Università del Salento copre con assicurazione (polizza per infortunio e responsabilità civile verso terzi) l'intero periodo del tirocinio all'interno della Sede prescelta.

Art. 5. Commissione paritetica

1. È istituita una Commissione paritetica composta da 2 rappresentanti dell'Ordine e 2 rappresentanti del Consiglio Didattico dei Corsi delle classi di area psicologica della Facoltà. La Commissione ha i compiti definiti e derivabili dal presente Regolamento. In particolare:
 - a) esaminare le richieste di enti non universitari di essere sedi di tirocinio e procedere al riconoscimento;
 - b) predisporre di strumenti per la valutazione dell'attività di tirocinio ed effettuare un'attività di monitoraggio delle stesse;
 - c) procedere, ove si verificano le condizioni, ad eventuali sospensioni o revoche del riconoscimento alla sede di tirocinio.
2. Qualora la presenza o le attività del tirocinante contrastino con gli obiettivi della sede, la Commissione paritetica può sospendere o revocare il tirocinio. Del provvedimento viene data immediata e motivata comunicazione scritta alla Facoltà, che provvede a trasmetterlo alla Commissione paritetica.

3. È prevista a carico della Commissione paritetica, una valutazione dell'attività di tirocinio tramite questionari che verranno compilati da parte sia del tutor che dello stesso tirocinante e consegnati, unitamente al libretto individuale, al termine del tirocinio (art. 11, comma 7).

4. La Commissione paritetica si riunisce almeno due volte l'anno per la valutazione delle sedi di tirocinio, delle attività di tirocinio ed il monitoraggio delle stesse e viene formalmente convocata dal coordinatore.

Art. 6. Programma individuale

1. Il candidato sottopone alla Facoltà, entro il termine da questa stabilito, il programma di tirocinio, nella forma del progetto formativo (art. 10). Il programma, che specifica la sede, il supervisore e l'oggetto delle attività, va firmato dal richiedente e dal legale rappresentante della sede di tirocinio (o suo delegato).

2. Il programma va preventivamente approvato dalla Commissione paritetica e dal Consiglio Didattico dei corsi di laurea di area psicologica e viene riportato nel libretto individuale di tirocinio su cui il supervisore dovrà certificare lo svolgimento delle attività, per il numero di ore prescritte.

3. Il programma di tirocinio può essere svolto nell'ambito di un progetto di Servizio Civile Nazionale approvato dalla Commissione paritetica. Il programma va comunque presentato, approvato e svolto secondo le modalità indicate nel presente articolo. Qualora il progetto di Servizio Civile Nazionale non copra l'intero periodo di tirocinio la sede ospitante deve garantirne il completamento.

Art. 7. Supervisore

1. Il tutor supervisore è responsabile dell'acquisizione e della valutazione della competenza professionale acquisita dal tirocinante nello specifico contesto professionale. La sua attività è orientata a fornire al tirocinante un adeguato livello di conoscenze e abilità, promuovendo sia la formazione di competenze iniziali sia la consapevolezza della responsabilità sociale degli atti derivanti dall'esercizio professionale. Egli è responsabile dell'operato del tirocinante e ha il vincolo di tutelare il destinatario dell'intervento, anche evitando qualsiasi fraintendimento in merito al ruolo e alle funzioni del tirocinante.

2. Possono svolgere la funzione di tutor supervisore gli iscritti da almeno cinque anni alla sezione A dell'Albo. Essi devono aver lavorato a tempo pieno negli ultimi tre anni o maturato equivalente esperienza come professionisti indipendenti per almeno due anni in un ambito professionale; non devono aver ricevuto negli ultimi anni sanzioni disciplinari, fatta salva la valutazione dell'Ordine in merito alla tipologia e gravità della violazione.

3. Negli enti pubblici e privati la funzione di tutor supervisore può essere svolta da personale che appartenga al profilo professionale di psicologo e che sia dipendente o in rapporto di convenzione per un numero di ore settimanali non inferiore a 20. Nel caso in cui non vi sia personale dipendente inquadrato, la funzione di supervisore può essere svolta da un consulente esterno solo nel caso in cui tale consulente garantisca un rapporto stabile e documentabile, possibilmente giornaliero, con la struttura. Le ore di consulenza non possono essere inferiori alle 20 ore settimanali.

4. La Commissione paritetica di cui all'art. 5 del presente Regolamento valuta i requisiti di accesso dei tutor supervisori che hanno fatto richiesta e aggiorna periodicamente la lista degli stessi.

5. A ciascun tutor supervisore non possono essere assegnati più di due tirocinanti nello stesso semestre, indipendentemente dal numero delle sedi in cui lo stesso supervisore operi.
6. Qualora un tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, il soggetto ospitante dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti dalla presente convenzione e tempestivamente comunicarlo all'ufficio di competenza. Nel caso in cui non sia disponibile presso l'Ente/Azienda un altro psicologo con i requisiti richiesti, la Commissione tirocini del Consiglio Didattico dei corsi di laurea di area psicologica potrà incaricare un docente universitario avente i requisiti di cui al precedente comma 3 di svolgere funzione di tutor.
7. In nessun caso il tutor supervisore delega ad altri psicologi o a professionisti di altre discipline la gestione della formazione e la scelta delle attività pratiche del tirocinante.
8. I tutor supervisori devono possedere requisiti specifici di aggiornamento e capacità formative, ai sensi del DPR 137/2012, dei D. Lgs 502/1992 e 299/1999 e dell'art. 5 del Codice deontologico.
9. Al tutor supervisore, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:
- a) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
 - b) programmazione, con il tirocinante, dei dettagli del progetto formativo di tirocinio: definizione degli obiettivi, dei metodi e delle fasi di lavoro. Il tutor dovrà in questa fase prendere in considerazione il curriculum formativo del tirocinante per armonizzare il programma delle attività con le competenze possedute;
 - c) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
 - d) svolgimento, se necessario, di attività didattiche integrative, gratuite per il tirocinante, sulla base delle valutazioni che emergeranno dalle verifiche dell'esperienza;
 - e) valutazione consuntiva del tirocinio; tale valutazione deve tener conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza;
 - f) introduzione del tirocinante alla conoscenza del Codice Deontologico;
 - g) applicazione dell'art.33 del Codice Deontologico (rispetto, lealtà e colleganza) ai rapporti con il tirocinante.
10. Il tutor si attiene ai principi di correttezza e lealtà ed evita commenti pubblici sul tirocinante, il suo livello di formazione e competenza e i risultati che ha conseguito.

Art. 8. Sedi: requisiti e obblighi

1. Sono sedi di tirocinio: enti (diversi da quelli universitari) riconosciuti dalla Commissione paritetica; dipartimenti e istituti di discipline psicologiche di università italiane e straniere riconosciuti dalla Commissione paritetica. Sono considerabili tali i dipartimenti che presentano il riferimento alla psicologia nel

proprio nome e/o la cui composizione è costituita almeno per il 30% da afferenti ai settori disciplinari psicologici.

2. Lo svolgimento del tirocinio presso dipartimenti o istituti di discipline psicologiche di una università (D.M. 239/1992, art. 2) è subordinato all'approvazione di uno specifico progetto che evidenzi la rilevanza formativa del tirocinio per le attività professionali dello psicologo (sezione A) o del dottore in tecniche psicologiche (sezione B).

3. Gli enti non universitari che intendono proporsi come sede di tirocinio devono presentare istanza all'Università del Salento.

4. Un ente non universitario può essere riconosciuto quale sede di tirocinio purché abbia i seguenti requisiti:

- Presenza/evidenza di funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intera struttura o da un suo specifico settore;

- operatività della struttura da almeno 5 anni;

- possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L.170/2003;

- presenza nella struttura, in qualità di dipendente, professionista convenzionato o consulente esterno, di almeno uno psicologo qualificato a svolgere la funzione di tutor supervisore, secondo i requisiti previsti dal precedente art. 7.

5. Le strutture che svolgono attività continuativa h24 (quali centri clinici, pronto soccorso, ecc.), al cui interno operano una pluralità di psicologi, devono garantire che il tirocinio possa essere svolto anche in regime di tutela, ferma restando l'attribuzione del tirocinante e la relativa responsabilità deontologica in capo ad un solo tutor supervisore.

6. Gli enti in cui sono presenti più supervisori sono tenuti a individuare fra gli stessi un coordinatore delle attività di tirocinio, che favorisca i contatti con la Commissione paritetica e le Facoltà.

7. All'estero il tirocinio può essere svolto soltanto presso strutture universitarie, con la supervisione di un docente responsabile di un insegnamento in ambito psicologico. Per le sedi di tirocinio all'estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale, nel rispetto dei principi e delle normative internazionali attualmente vigenti e di quanto previsto dalla certificazione EuroPsy.

8. L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a:

- richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante;

- richiesta di una copertura assicurativa supplementare oltre a quella già esplicitata nel progetto formativo di tirocinio.

Art. 9. Accreditemento sedi

1. Gli enti non universitari che intendono proporsi come sedi di tirocinio devono compilare correttamente il modulo di richiesta di stipula di convenzione, pubblicato sull'apposita pagina del sito Web dell'università del Salento. Il modulo compilato va trasmesso all'Ufficio Career Service, unitamente a seguenti allegati:

- modulo della bozza di convenzione (disponibile sul sito) compilato per le parti di competenza dell'ente;

- Statuto o Regolamento dell'ente;

- documentazione relativa all'attività di natura psicologica svolta nei tre anni precedenti la richiesta;

- eventuali progetti inerenti l'attività formativa che verrà effettuata dai tirocinanti;

- dati anagrafici, numero e anno di iscrizione all'Albo, tipologia di rapporto con l'ente degli psicologici operanti presso la struttura atti a ricoprire il ruolo di tutor supervisore;

- copia de documento d'identità in corso di validità del Rappresentante Legale dell'ente.

2. L'Ufficio Career Service trasmette le proposte di accreditamento alla Commissione paritetica, che esamina la richiesta, verificando il possesso dei requisiti necessari per l'accreditamento. La convenzione per lo svolgimento dei tirocini viene stipulata tra l'ente che si candida ad ospitare i tirocinanti e l'Università del Salento, in base allo schema-tipo predisposto dal Tavolo tecnico nazionale Ordine-Università e approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e dalla Consulta della Psicologia accademica. Successivamente l'Ufficio Career Service trasmette all'ente convenzionato copia della convenzione.

Art. 10. Domanda e avvio del tirocinio

1. Tutte le pratiche amministrative relative al tirocinio vanno svolte presso l'Ufficio Career Service dell'Università del Salento, sito in Lequile, Palazzo Andrioli, Piazza San Vito n. 14.

2. Il laureato che intende avviare un tirocinio procede nel modo seguente: identifica l'ambito professionale di proprio interesse; sceglie e contatta una struttura in cui svolgere il tirocinio, verificandone la presenza nell'elenco delle strutture convenzionate messo a disposizione sull'apposita pagina del sito Web dell'Università del Salento; verifica la disponibilità della struttura ad accoglierlo come tirocinante e concorda con il tutor della struttura il programma di lavoro oggetto del progetto formativo; stampa la modulistica disponibile sull'apposita pagina del sito Web dell'Università del Salento (domanda di ammissione e progetto formativo) e compila con il tutor psicologo il progetto formativo, che dovrà essere firmato dal tutor e controfirmato dal responsabile legale del soggetto ospitante o da un suo delegato; compila la domanda di ammissione.

3. La domanda, in bollo secondo il valore vigente, deve essere presentata all'Ufficio Career Service, nei termini previsti dallo stesso utilizzando l'apposito modulo. Alla domanda deve essere allegato il progetto formativo controfirmato e copia di un documento di riconoscimento del tirocinante.

4. Il progetto formativo di tirocinio contiene il percorso individualizzato e programmato stilato in base ad un contratto formativo tra tirocinante e tutor che specifichi le reciproche responsabilità ed i rispettivi compiti nell'attuazione del progetto stesso. In particolare, il progetto formativo deve contenere le seguenti informazioni: dati del tirocinante, ambito professionale, struttura, sede, obiettivi formativi, tutor, oggetto delle attività, attività di tutoraggio, scopi, periodo di svolgimento e programma di lavoro (giorni e orari di

massima), criteri di verifica, firme del tirocinante, del tutor e del responsabile legale (o un suo delegato) del soggetto ospitante), riferimenti assicurativi, come previsto nel modulo disponibile sull'apposita pagina del sito Web dell'Università del Salento.

5. Qualora l'ente in cui si intende effettuare il tirocinio non sia convenzionato, il laureato potrà proporre di attivare una convenzione nel rispetto di quanto indicato nell'art. 8 e secondo le procedure previste dall'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 11. Variazioni al programma e conclusione del tirocinio

1. L'interruzione del tirocinio è consentita solo per i casi di grave malattia, per maternità e per compimento del servizio civile. In questi casi occorre documentare i motivi dell'interruzione. In tutti i casi l'interruzione prevista dalla legge è al massimo di un anno solare e prevede che il libretto di tirocinio sia reso all'Ufficio Career Service unitamente ad un certificato attestante la motivazione e ad una richiesta specifica che indichi i tempi dell'interruzione (date di interruzione e ripresa del tirocinio).
2. Qualora l'interruzione del tirocinio fosse disposta dal soggetto ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, la struttura dovrà darne tempestiva comunicazione alla Commissione paritetica che provvederà a valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.
3. Qualora nel corso del tirocinio si determinassero gravi motivi, tali da ostacolare di fatto il proseguimento dell'attività di tirocinio, il tirocinante deve darne tempestivamente notizia alla Commissione paritetica, tramite circostanziata relazione scritta. In caso di inosservanza delle disposizioni, di mancanze disciplinari e deontologiche, la struttura convenzionata, sulla base di quanto verificato dalla Commissione, potrà incorrere in eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione ad ospitare tirocinanti.
4. La sostituzione della sede di tirocinio, su domanda motivata dal tirocinante o del supervisore, è ammessa previa autorizzazione del coordinatore della Commissione paritetica.
5. La sostituzione del supervisore, su domanda motivata del tirocinante o del supervisore, è ammessa previa autorizzazione del coordinatore della Commissione paritetica.
6. Nel caso in cui le 500 ore di tirocinio previste per ciascun semestre siano state completate in un periodo superiore ai sei mesi, il tirocinante è tenuto a sottoporre documentata e motivata istanza di riconoscimento all'Ufficio Career Service, che la trasmetterà alla Commissione paritetica, che potrà approvare il periodo di tirocinio, in deroga a quanto previsto negli artt. 2 e 3.
7. Concluso il tirocinio, l'interessato dovrà consegnare all'Ufficio Career Service: il libretto con l'attestazione delle presenze/assenze giornaliere certificate dal supervisore, firmato dal legale rappresentante della sede; i questionari di valutazione opportunamente compilati; le relazioni finali relative ai due semestri, a firma del tirocinante e controfirmate dei relativi tutor. La consegna dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla conclusione del tirocinio.
8. L'accertamento del regolare completamento del periodo di tirocinio è competenza dell'Ufficio Career Service. Il regolare svolgimento del tirocinio viene documentato da un apposito attestato rilasciato dallo stesso Ufficio.

Art. 12. Diritto e doveri del tirocinante

1. Il tirocinante è tenuto a:

-svolgere le attività previste dal progetto formativo;

-rispettare i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, così come riportato nel presente Regolamento di tirocinio;

-seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento allo stesso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;

-rispettare gli obblighi di riservatezza e di non rivelare notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;

-rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

-seguire le indicazioni del Codice deontologico degli Psicologi Italiani;

-mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura;

-redigere un elaborato conclusivo scritto e compilare il questionario finale di auto-valutazione.

2. Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questo Regolamento, nella Convenzione tra Università del Salento e Ordine degli Psicologi o nella normativa vigente e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento, egli ha la possibilità di segnalare tramite circostanziata relazione scritta, entro due mesi dall'inizio del semestre di tirocinio, la situazione alla Commissione paritetica che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

Art. 13. Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di un anno, rinnovabile previo consenso di ambedue i contraenti.

Università del Salento

Il Rettore

Prof. Fabio Pollicino



Ordine Psicologi Regione Puglia

Il Presidente

Dott. Vincenzo Gesualdo



LECCÈ, 05/05/2021